

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1195)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1973

Modificazione dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace,
concernente il momento in cui può esser concessa la libertà provvisoria

ONOREVOLI SENATORI. — Con un precedente disegno di legge (n. 200) ho proposto la modifica degli articoli 313 e 314 del codice penale militare di pace, i quali contengono norme eccessivamente rigorose in materia di emissione, obbligatoria o facoltativa, del mandato di cattura.

Mi onoro ora di proporvi la modificazione dell'articolo 323 al fine di conformarlo all'articolo 278 del codice di procedura penale.

Nel testo originario di quest'ultimo articolo era detto che la libertà provvisoria può esser concessa « in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, escluso il giudizio di cassazione ». La legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modificazioni al codice di procedura penale, ha soppresso, nell'articolo 278, le parole « escluso il giudizio di cassazione » e, ristrutturando l'articolo 279, ha stabilito che « sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ».

È rimasto, frattanto, immutato l'articolo 323 del codice penale militare di pace, nel cui primo comma è detto che « la libertà provvisoria può essere concessa in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare ».

Secondo la giurisprudenza del tribunale supremo militare, le innovazioni apportate dalla citata legge 18 giugno 1955 — in virtù delle quali la libertà provvisoria può esser concessa in ogni grado del giudizio — non incidono sulla norma speciale escludente la concedibilità del beneficio nella fase del giudizio davanti al supremo organo giurisdizionale militare.

Occorre pertanto un provvedimento legislativo.

Col presente disegno di legge viene proposta la soppressione delle parole « escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare », contenute nel primo comma dell'articolo 323 e viene proposta l'abrogazione del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo comma dell'articolo stesso, che dichiara non impugnabili i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria. Tale disposizione non trova ormai più applicazione poichè la dottrina e la giurisprudenza penale militare la ritengono abrogata per effetto dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Non si fa, quindi, che espungere dal testo dell'articolo 323 una norma che è morta da molti anni.

Vengono, inoltre, con un articolo aggiuntivo (323-*bis*), dettate regole, analoghe a quel-

le dell'articolo 279 del codice di procedura penale, circa la competenza a decidere sulle domande di libertà provvisoria. Tali regole dovranno, ovviamente, esser modificate quando saranno istituite le corti militari di appello.

Con un altro articolo aggiuntivo (323-*ter*) vengono dettate norme relative alla facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria. Esse, benchè superflue in quanto l'articolo 261 del codice penale di pace, con una disposizione di carattere generale, richiama le norme del codice di procedura penale, integrano l'articolo 323-*bis*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel primo comma dell'articolo 323 del codice penale militare di pace sono soppresse le parole « escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare ».

Il secondo comma del predetto articolo è abrogato.

Art. 2.

Dopo l'articolo 323 del codice penale militare sono inseriti i seguenti:

« Art. 323-bis. - (*Competenza relativa alla libertà provvisoria*). — Durante l'istruzione formale decide sulla domanda di libertà provvisoria il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento decide il tribunale militare; sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per annullamento al tribunale supremo militare decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento dinanzi al tribunale militare, questo provvede con la sentenza.

Art. 323-ter. - (*Facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria*). — Durante l'istruzione sommaria la libertà provvisoria può esser concessa prima della richiesta di citazione a giudizio, con decreto motivato, dal pubblico ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in formale, il provvedimento continua ad avere effetto.

Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore, il quale provvede a norma dell'articolo 323-bis ».